



Associazione Giuristi Praticanti
del Canton Ticino
6900 Lugano
info@giuristipraticanti.ch
www.giuristipraticanti.ch

STATUTI ASSOCIAZIONE GIURISTI PRATICANTI DEL CANTON TICINO

Titolo I: Costituzione, scopo e sede

Art. 1 Costituzione

Sotto la denominazione "Associazione Giuristi Praticanti del Canton Ticino" (in seguito Associazione Giuristi Praticanti) viene costituita un'associazione ai sensi degli artt. 60 e seguenti CC.

Art. 2 Sede

L'Associazione Giuristi Praticanti ha la sua sede presso il domicilio del Presidente.

Art. 3 Scopo

¹ L'Associazione Giuristi Praticanti ha come scopo di:

- a. difendere gli interessi dei suoi soci e di rappresentarli;
- b. favorire il contatto e i legami tra i soci;
- c. offrire ai soci una piattaforma di informazione;
- d. favorire dei contatti professionali, segnatamente con gli avvocati e i notai del Canton Ticino e i loro relativi Ordini così come con le Autorità giudicanti;
- e. contribuire allo sviluppo delle conoscenze giuridiche e deontologiche dei suoi soci.

² L'Associazione Giuristi Praticanti è apolitica e aconfessionale.

Titolo II: Soci

Art. 4 In generale

¹ Possono essere soci dell'Associazione Giuristi Praticanti, i giuristi praticanti, i giovani avvocati e gli studenti universitari.

² Si diventa soci per l'anno corrente a partire dal momento in cui si è versata la tassa sociale.

Art. 5 Soci Praticanti

Possono far parte all'Associazione Giuristi Praticanti quali soci praticanti le persone iscritte nell'elenco dei praticanti del Canton Ticino e che svolgono la pratica legale o un alunnato giudiziario/amministrativo.

Art. 6 Soci Avvocati

Possono far parte quali soci avvocati le persone che hanno ottenuto il brevetto d'avvocato nel Canton Ticino da meno di tre anni.

Art. 7 Soci Studenti

¹ Possono far parte quali soci studenti gli studenti universitari che hanno ottenuto il titolo di *Bachelor of law* nella facoltà di diritto presso un'università svizzera o italiana e che sono domiciliati nel Canton Ticino.

² I soci studenti non possono essere eletti quali membri del Consiglio direttivo.

Art. 8 Soci Onorari

¹ Le persone che hanno reso particolari servizi all'Associazione Giuristi Praticanti possono essere nominate soci onorari dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

² Sono inoltre soci onorari tutti i membri dimissionari del Consiglio direttivo.

³ Si è soci onorari illimitatamente, fatta salva la radiazione dall'Associazione Giuristi Praticanti.

Art. 9 Soci Sostenitori

Le persone che hanno sostenuto l'Associazione Giuristi Praticanti con dei contributi finanziari annuali, possono essere elette come soci sostenitori dal Consiglio direttivo. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 10 Tassa sociale

¹ Dal momento del pagamento della tassa sociale, la persona diventa socio dell'Associazione per la durata di un anno.

² La tassa sociale ammonta a CHF 30.- per i soci praticanti e soci studenti, mentre per i soci avvocati ammonta a CHF 50.-.

³ I soci onorari, i membri del Consiglio direttivo e i Revisori dei conti sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

⁴ La tassa sociale non viene rimborsata.

⁵ La tassa sociale può essere modificata dal Consiglio direttivo in circostanze eccezionali relative al singolo socio.

Art. 11 Dimissioni e radiazione

¹ Sono soci -dimissionari quelli che:

- a. decorso l'anno dal pagamento della tassa sociale, non rinnovano il versamento della stessa all'Associazione. Dopo tale termine il socio viene automaticamente dichiarato dimissionario a meno che non provveda a versare la quota entro il termine assegnato tramite sollecito scritto o per posta elettronica del Consiglio direttivo;
- b. comunicano al Consiglio direttivo le loro dimissioni per iscritto (lettera o e-mail) almeno tre mesi prima della fine dell'anno successivo all'ultimo pagamento della tassa sociale.

² Possono essere radiati i soci che:

- a. causano pregiudizio all'Associazione Giuristi Praticanti;
- b. non ne rispettano lo Statuto.

³ I soci possono essere inoltre radiati qualora con la loro condotta si siano resi indegni di appartenere all'Associazione Giuristi Praticanti o per motivi gravi.

⁴ La radiazione di un socio dall'Associazione Giuristi Praticanti avviene su decisione del Consiglio direttivo e non necessita di una motivazione al socio interessato. Tale decisione necessita la maggioranza dei 3/4 dei membri del Consiglio direttivo. Contro tale decisione è dato ricorso scritto entro un mese all'Assemblea generale dei soci, che decide in via definitiva per il tramite del Consiglio direttivo. L'Assemblea statuisce in via definitiva sulla decisione del Consiglio direttivo nell'ambito della prossima Assemblea generale ordinaria.

Titolo III: Organizzazione dell'Associazione Giuristi Praticanti

Capo I: In generale

Art. 12 Organi

Gli organi dell'Associazione Giuristi Praticanti sono:

- a. l'Assemblea generale dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. i Revisori dei conti.

Art. 13 Deliberazioni

¹Salvo disposizioni contrarie, gli organi deliberano a maggioranza semplice dei votanti presenti. Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

²Per la determinazione della maggioranza non vengono conteggiati né i voti di astensione né quelli non validi.

³Salvo disposizioni contrarie e su richiesta di 1/4 dei soci presenti o di tre membri del Consiglio direttivo, è possibile svolgere una votazione a scrutinio segreto.

⁴In caso di parità decide il Presidente.

Art. 14 Modifica degli statuti

Una modifica parziale o totale degli statuti necessita di una maggioranza di 2/3 dell'Assemblea generale dei soci.

Art. 15 Protocollo

¹Ogni seduta e decisione di un organo viene protocollata.

²Il protocollante viene nominato su proposta di chi presiede l'organo riunito, di norma viene nominato il Segretario.

Art. 16 Diritto di voto

¹Salvo disposizioni contrarie, ogni socio o membro presente ha diritto ad un voto.

²I soci non possono farsi rappresentare. Il voto per corrispondenza non è ammesso.

³Nessun socio è ammesso al voto in materie concernenti un interesse privato o una controversia giuridica tra quest'ultimo e l'Associazione Giuristi Praticanti.

⁴Non hanno diritto di voto i soci dimissionari o radiati e i soci sostenitori.

Art. 17 Rappresentanza

Per obbligare validamente l'Associazione Giuristi Praticanti è necessaria la firma collettiva a due del Presidente, del Vicepresidente o del Segretario oppure di un membro del Consiglio direttivo congiuntamente con quella del Presidente.

Capo II: Assemblea generale dei soci

Art. 18 Competenze

¹L'Assemblea generale dei soci (di seguito "Assemblea") è l'organo supremo dell'Associazione Giuristi Praticanti.

- ² Ad essa spettano i seguenti compiti:
- a. l'adozione e la modifica degli statuti;
 - b. la nomina e la revoca dei membri degli organi dell'Associazione Giuristi Praticanti;
 - c. la delibera annuale circa il rendiconto finanziario nonché circa la gestione del Consiglio direttivo;
 - d. lo scarico ai membri del Consiglio direttivo;
 - e. la decisione su ricorsi contro decisioni del Consiglio direttivo;
 - f. lo scioglimento dell'Associazione Giuristi Praticanti.

Art. 19 Convocazione

¹ L'Assemblea è convocata dal Presidente per iscritto o tramite posta elettronica, con l'indicazione provvisoria delle trattande, almeno 20 giorni in anticipo.

² Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.

³ Una riunione straordinaria si tiene su decisione di 1/3 del Consiglio direttivo, su richiesta di 1/5 dei soci dell'Associazione Giuristi Praticanti, oppure qualora il numero dei membri del Consiglio direttivo risulti meno di 4. La richiesta da parte di 1/5 dei soci deve essere scritta, motivata e firmata dai soci richiedenti.

Art. 20 Trattande

¹ Entro e non oltre 10 giorni dalla data dell'Assemblea ordinaria ogni socio avente diritto di voto può richiedere per scritto al Comitato direttivo che vengano trattati uno o più temi. Questa facoltà è esclusa per le Assemblee straordinarie.

² La lista definitiva delle trattande deve essere inviata ai soci entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea.

³ L'Assemblea può statuire solamente in merito alle trattande contenute nella lista definitiva.

Art. 21 Svolgimento

¹ Il Presidente dirige l'Assemblea o, in caso di impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, un altro membro del Consiglio direttivo. Il Presidente può revocare il diritto di voto e/o espellere un socio che, nonostante ripetuti richiami all'ordine, continui a disturbare il corretto svolgimento delle sedute.

² L'Assemblea può deliberare validamente soltanto alla presenza di 1/5 dei soci. Per revisioni totali o parziali degli Statuti è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei soci. Qualora non fossero raggiunti tali quorum, il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente può abilitare l'Assemblea a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Capo III: Consiglio direttivo

Art. 22 Composizione

¹Il Consiglio direttivo si compone di un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Cassiere e da un minimo di 1 ad un massimo di 6 ulteriori membri.

²Esso deciderà autonomamente le singole competenze dei membri, ad eccezione del Presidente, eletto dall'Assemblea.

Art. 23 Elezione e carica

¹Possono essere eletti nel Consiglio direttivo i soci praticanti e i soci avvocati.

²Le candidature devono pervenire per iscritto o per posta elettronica al Consiglio direttivo entro 10 giorni prima dello svolgimento dell'ultima Assemblea dell'anno corrente. Gli attuali membri sono automaticamente ricandidati senza dover presentare alcuna candidatura. Le candidature tardive non sono prese in considerazione.

³Per l'elezione dei membri del Consiglio direttivo è necessaria, nei primi due scrutini, la maggioranza assoluta dei voti. A partire dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procederà ad un nuovo scrutinio e, ripetendosi il risultato di tale votazione, si procederà alla convocazione di un'Assemblea straordinaria da tenersi entro un massimo di tre settimane per procedere ad una nuova votazione. La votazione si svolge a scrutinio segreto.

⁴Il membro che raccoglie più voti è automaticamente eletto Presidente dell'Associazione Giuristi Praticanti.

⁵I membri del Consiglio direttivo sono eletti per un anno e sono rieleggibili. La durata del mandato non può tuttavia superare i 3 anni. Il membro eletto entra in carica direttamente in seguito all'elezione.

^{5bis}I membri del Consiglio direttivo possono interrompere il loro mandato prima dello scadere dei tre anni comunicando (verbalmente o per iscritto) al Consiglio direttivo le proprie dimissioni almeno tre mesi prima dalla data della prossima Assemblea generale ordinaria dei soci.

⁶Il Presidente può essere nominato per 4 anni consecutivi.

⁷In caso di vacanza a causa di dimissioni o altri motivi, il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo corrente.

⁸I membri del Consiglio direttivo possono essere revocati dall'Assemblea per motivi gravi e con decisione a maggioranza di 2/3 dei soci presenti.

Art. 24 Competenze

¹ Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Giuristi Praticanti.

² Esso ha tutte le competenze che non son state attribuite ad un altro organo, in particolare esegue le decisioni dell'Assemblea generale e si occupa dell'ordinaria amministrazione.

³ Il Consiglio direttivo ha la facoltà di rifiutare l'adesione di un socio nella misura in cui non adempia ai requisiti di ammissione di cui agli artt. 4 a 9. Contro tale decisione la persona non ammessa ~~esclusa~~ può ricorrere per iscritto entro un mese all'Assemblea generale dei soci per il tramite del Consiglio direttivo. L'Assemblea statuisce in via definitiva sulla decisione del Consiglio direttivo nell'ambito della prossima Assemblea generale ordinaria.

⁴ Il Consiglio direttivo organizza e gestisce le sue funzioni autonomamente.

Art. 25 Convocazione e deliberazioni

¹ Il Consiglio direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di due membri del Consiglio direttivo.

² Una valida deliberazione richiede la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio direttivo.

³ Il Consiglio direttivo può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessuno vi si opponga.

⁴ In caso di parità decide il Presidente.

Art. 26 Presidente/Vicepresidente

¹ Il Presidente e, in caso di indisposizione, il Vicepresidente, dirige le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Inoltre il Presidente assume i compiti che gli sono affidati dagli Statuti.

² Il Presidente rappresenta l'Associazione Giuristi Praticanti verso terzi, riservato l'art. 17.

Art. 27 Segretario

¹ Il Segretario si occupa del protocollo delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, della spedizione delle convocazioni così come della redazione della corrispondenza dell'Associazione Giuristi Praticanti.

² Egli è responsabile della tenuta degli archivi dell'Associazione Giuristi Praticanti.

³ Il Segretario inoltre tiene e aggiorna una lista dei membri dell'Associazione Giuristi Praticanti.

Art. 28 Cassiere

Il Cassiere si occupa segnatamente di:

- a. riscuotere la tassa sociale;
- b. gestire la contabilità;
- c. stilare un inventario dei beni di proprietà dell'Associazione;
- d. stilare il preventivo ed il consuntivo dell'Associazione e di presentarli all'Assemblea generale.

Capo IV: Revisori dei conti

Art. 29 Elezione e competenze

¹ L'Assemblea generale elegge, per un periodo di un anno, due Revisori.

² Non possono farne parte i membri del Consiglio direttivo e i soci onorari.

³ I Revisori esaminano e controllano la gestione ordinaria e sottopongono un preavviso all'Assemblea circa il rendiconto finanziario, la gestione del Consiglio direttivo nonché circa lo scarico di quest'ultimo.

⁴ Per l'esercizio delle proprie funzioni, i Revisori hanno diritto ad accedere ai documenti contabili dell'Associazione Giuristi Praticanti, nonché di interpellare, se necessario, i membri del Consiglio direttivo in merito. Questi ultimi sono tenuti a collaborare e a dar seguito alle richieste dei Revisori.

⁵ Se necessario, la revisione può essere affidata ad una persona fisica o giuridica esterna all'Associazione Giuristi Praticanti.

⁶ L'Assemblea può decidere di rinunciare alla nomina dei Revisori dei conti.

Titolo IV: Patrimonio sociale

Art. 30 Composizione

¹ Il patrimonio sociale si compone di:

- a) quote sociali;
- b) interessi sul capitale;
- c) eventuali sponsorizzazioni; e
- d) donazioni.

² I membri dell'Associazione Giuristi Praticanti non hanno alcuna pretesa sul patrimonio sociale.

³ L'anno contabile corrisponde all'anno civile. Il primo anno contabile inizia il 23 ottobre 2012 e finisce il 31 dicembre 2013.

Art. 31 Responsabilità

¹Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell'Associazione Giuristi Praticanti.

²È esclusa ogni e qualunque responsabilità individuale dei singoli soci o membri.

Titolo V: Disposizioni finali

Art. 32 Scioglimento

¹Lo scioglimento dell'Associazione Giuristi Praticanti richiede una maggioranza di 3/4 dell'Assemblea.

²L'Assemblea nomina i liquidatori.

³L'Assemblea decide, su proposta del Consiglio direttivo, circa la destinazione del patrimonio sociale.

Art. 33 Entrata in vigore degli statuti

I presenti Statuti approvati dall'Assemblea costituente dell'Associazione Giuristi Praticanti del Canton Ticino riunitasi il 23 ottobre 2012 presso il Centro di Studi Bancari, Villa Negroni, Vezia entrano immediatamente in vigore.

Statuti approvati dall'assemblea fondatrice in Vezia, 23 ottobre 2012.

Revisione statutaria approvata in Lugano, 20 novembre 2013.

Revisione statutaria approvata in Lugano, 24 ottobre 2018.

Revisione statutaria approvata in Lugano, 16 ottobre 2019.

Revisione statutaria approvata in Lugano, 22 ottobre 2020.

La Presidente



La Presidente

MLaw Aleksandra Mikavica

La Segretaria



La Segretaria

MLaw Michelle Aleo